

## CODICE PENALE

### Libro I - Dei reati in generale Titolo VIII - Delle misure amministrative di sicurezza

#### **Art. 236 Specie: regole generali.**

Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge:

1. la cauzione di buona condotta [c.p. [237-239](#)];
2. la confisca [c.p. [240](#)].

Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli [articoli 199, 200](#), prima parte, [201](#), prima parte, [205](#), prima parte e numero 3 del capoverso, e, salvo che si tratti di confisca, le disposizioni del primo e secondo capoverso dell'[articolo 200](#) e quelle dell'[articolo 210](#).

Alla cauzione di buona condotta si applicano altresì le disposizioni degli [articoli 202, 203, 204](#), prima parte, e [207](#).